



MONDI SENZA FRONTIERE ODV

Sede legale e operativa: Via Novara 2 – 13900 BIELLA
CF 90067280025

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con
Determinazione n. 30 del 19/1/2017



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 6 Ottobre 2020 alle ore 18, si è riunita presso la sede del “CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO Vercelli Biella” sita in Biella - Via Orfanotrofia n. 16 – l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’associazione denominata MONDI SENZA FRONTIERE.

L’assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione nuovo STATUTO ai sensi del decreto Legislativo (D.lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.

L’assemblea regolarmente convocata in prima convocazione è andata deserta.

In seconda convocazione sono presenti n. 20.(venti) soci in proprio e 7 per delega su un totale di n. 31 (trentun) soci iscritti.

Del Consiglio Direttivo sono presenti:

la presidente Carla Garbaccio, la vice presidente Paola Lanza e i consiglieri: Emanuela Vittino, Samir Dadci, Manuela Brusemini, Lobascio Laura e i revisori dei conti Piergiorgio Lanza e Giovanni Gibello.

Ai sensi dello Statuto la presidente del Consiglio Direttivo presiede l’assemblea, chiama a fungere da segretario Sergio Colnaghi e dichiara l’assemblea validamente costituita.

La Presidente illustra il motivo per cui i soci sono stati convocati in assemblea, vale a dire approvare il nuovo Statuto per adeguarsi a quanto prevede il decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” da applicarsi alle Organizzazioni Di Volontariato.

Dopo la lettura del testo del nuovo Statuto e dopo aver discusso su quanto proposto, l’assemblea all’unanimità delibera di:

- 1) integrare la ragione sociale dell’associazione con l’acronimo ODV, l’associazione assume quindi la seguente denominazione: “MONDI SENZA FRONTIERE ODV”;
- 2) approvare il nuovo Statuto aggiornato allegato al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, la presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 18,45.

Il segretario verbalizzante

Sergio Colnaghi

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 1471 Serie 3

Addi, 21 OTT. 2020

Liquidato € ESENTE

Versato € 0

La Presidente

Carla Garbaccio

**L'INCARICATO
FUNZIONARIO**

Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria del 06/10/2020

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

MONDI SENZA FRONTIERE ODV

Tel. 015/0990468 – Codice Fiscale 90067280025

Via Novara 2 -13900 Biella

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con Determinazione n. 30 del 19/1/2017

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs.105/2018

Art. 1

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "MONDI SENZA FRONTIERE ODV".

La denominazione "MONDI SENZA FRONTIERE ODV" sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17.

Art. 2

Scopi e finalità

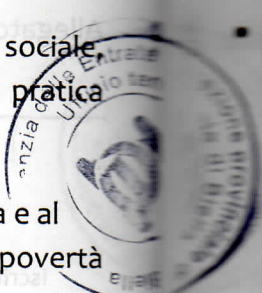
L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico e multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose. I suoi punti di forza sono l'uguaglianza nei diritti e nei doveri.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- 
- 
- 
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, , incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

- affrontare i diversi aspetti dell'immigrazione, promuovendo iniziative di solidarietà sociale, di sostegno ai processi di autonomia e di tutela, anche legale, delle persone più deboli e bisognose di aiuto, con particolare riguardo verso i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale o di altra forma di protezione ai sensi delle vigenti leggi; concorrere al pieno inserimento degli immigrati/profughi nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie;
- promuovere qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società organizzando serate di confronto con esperti delle problematiche relative alle migrazioni; partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche; promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;

- 
- organizzare servizi di consulenza, informazione e assistenza sulle procedure riguardanti i permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e le domande di cittadinanza, nonché informazioni sulla cultura, sul sistema normativo italiano e sui diritti e doveri connessi; stimolare e sostenere la frequenza a corsi di lingua italiana ed aiutare per il conseguimento della patente di guida; fornire nozioni di economia domestica per il corretto utilizzo degli alloggi;
 - favorire la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro; ricercare aziende interessate a inserimenti lavorativi; curare l'incontro domanda/offerta; seguire le aziende offerenti e i loro consulenti, le agenzie intermedie del lavoro; finanziare borse lavoro;
 - favorire iniziative volte alla tutela dei minori e delle donne e alla salvaguardia dei diritti alla assistenza sanitaria;
 - ricercare sistemazioni abitative di secondo e terzo livello sia presso famiglie, sia in alloggi dell'associazione, o in alloggi di privati; gestire e/o co-gestire alloggi di accoglienza con Parrocchie ed Enti del territorio; effettuare raccolta mobili e fornire sostegno materiale ed economico a migranti in stato di necessità;
 - promuovere interventi in collaborazione con altre strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.LGS 117/2017 e s.m.i..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea Ordinaria la quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017 e s.m.i..

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i

limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione in modo personale,

diligente, gratuito e senza fini di lucro.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'ODV.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato al Presidente dell'ODV, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

- 1) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- 2) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- 3) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto, anche in forma elettronica/telematica.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e

avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di far verbalizzare le proprie opposizioni;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo;
- di frequentare i locali a disposizione dell'associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea - esercitando il diritto di voto - tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono inappellabili.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento dell'ODV e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del C.C.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede

tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la
- relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017 e s.m.i.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 (quattro) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al presente comma avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi.

I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni ed i membri sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui i revisori siano scelti tra i soci gli stessi non potranno essere retribuiti.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto.

Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redige la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio ambito il Presidente.

Art. 15

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 16

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Carlo Garbani

Sergio Bolzani